TESTO VIGENTE DEL CONTRATTO DI RICERCA A FAVORE DI TERZI	PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO VIGENTE DEL CONTRATTO DI RICERCA A FAVORE DI TERZI
CONTRATTO DI RICERCA A FAVORE DI TERZI RELATIVO A _____ _____ _____ _____ _____ **TRA** L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento _____, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. _____ autorizzato da _____ _____ _____, nel prosieguo del presente atto denominata "Università" E IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA FISICA il/la Sig./Sig.ra _____ _____ – C.F. _____, con residenza in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA GIURIDICA (ES. IMPRESE) la _____ _____– C.F. _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ Codice Identificativo _____, rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la _____ _____– C.F. _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ Codice	**CONTRATTO DI RICERCA A FAVORE DI TERZI RELATIVO A** _____ _____ _____ _____ _____ **TRA** L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento _____, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. _____ autorizzato da _____ _____ _____, nel prosieguo del presente atto denominata "Università" E IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA FISICA il/la Sig./Sig.ra _____ _____ – C.F. _____, con residenza in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA GIURIDICA (ES. IMPRESE) la _____ _____– C.F. _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ Codice Identificativo _____, rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la _____ _____– C.F. _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____ Codice

IPA _____, rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" PREMESSO CHE - _____ _____ _____; - _____ _____ _____ ; - _____ _____ _____ ; TUTTO CIÓ PREMESSO le parti stipulano il presente contratto che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale. **ART. 1 – DEFINIZIONI** -Attività di ricerca: l'attività condotta dall'Università in esecuzione del presente contratto. -Beni immateriali: ogni risultato utile dell'attività di ricerca nonché le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e ogni altra idea suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere altrimenti protetto ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. - Background: i beni immateriali dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio dell'Attività di ricerca oggetto del presente contratto. - Sideground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'Università durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell'esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico. - Foreground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'Università nell'esecuzione del presente contratto e in ragione di esso. - Segreti commerciali: si intendono tutte le informazioni coperte da segreto che possiedono le seguenti caratteristiche: a) non siano note o accessibili agli esperti del settore; b) abbiano un	IPA _____, rappresentata da_____ nel prosieguo del presente atto denominata "_____" PREMESSO CHE - _____ _____ _____; - _____ _____ _____ ; - _____ _____ _____ ; TUTTO CIÓ PREMESSO le parti stipulano il presente contratto che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale. **ART. 1 - DEFINIZIONI** - Attività di ricerca: l'attività condotta dall'Università in esecuzione del presente contratto. - Beni immateriali: ogni risultato utile dell'attività di ricerca nonché le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e ogni altra idea suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere altrimenti protetto ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. - Background: i beni immateriali dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio dell'Attività di ricerca oggetto del presente contratto. - ~~Sideground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'Università durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell'esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.~~ - ~~Foreground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall'Università nell'esecuzione del presente contratto e in ragione di esso.~~ - ~~Segreti commerciali: si intendono tutte le informazioni coperte da segreto che possiedono le seguenti caratteristiche: a) non siano note o accessibili agli esperti del settore; b) abbiano un~~

valore commerciale; c) siano sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete. - Informazioni Riservate: le informazioni che, seppur non coperte da segreto, costituiscono nozioni capaci di connotare il ciclo produttivo, la qualità ed il prodotto, quindi, l'organizzazione e i metodi di produzione del detentore delle informazioni; - Informazioni Confidenziali: i segreti commerciali e le informazioni riservate che una parte comunichi all'altra e che al momento della comunicazione siano qualificate come "riservate" o "segreti commerciali" o che, se comunicate verbalmente, vengano qualificate per iscritto come "riservate" o "segreti commerciali" nei 15 giorni successivi.	~~valore commerciale; c) siano sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete.~~ ~~-Informazioni Riservate: le informazioni che, seppur non coperte da segreto, costituiscono nozioni capaci di connotare il ciclo produttivo, la qualità ed il prodotto, quindi, l'organizzazione e i metodi di produzione del detentore delle informazioni;~~ - ~~Informazioni Confidenziali: i segreti commerciali e le informazioni riservate che una parte comunichi all'altra e che al momento della comunicazione siano qualificate come "riservate" o "segreti commerciali" o che, se comunicate verbalmente, vengano qualificate per iscritto come "riservate" o "segreti commerciali" nei 15 giorni successivi.~~
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE SCIENTIFICO La committente affida all'Università, Dipartimento di _____ sotto il coordinamento e la direzione del Responsabile Scientifico Prof. _____, che accetta, alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: _____ _____ _____ _____ _____. L'attività di ricerca è dettagliata nel documento _____ che è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. OPPURE L'attività di ricerca è descritta nel documento _____ che, pur non allegato materialmente, ne costituisce parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere e approvare come risultante dalla nota prot. n. __ del giorno _____.	**~~ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE SCIENTIFICO~~** ~~La committente affida all'Università, Dipartimento di~~ _____ sotto il coordinamento e la direzione del Responsabile Scientifico Prof. _____, che accetta, alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: _____ _____ _____ _____ _____. L'attività di ricerca è dettagliata nel documento _____ che è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. OPPURE L'attività di ricerca è descritta nel documento _____ che, pur non allegato materialmente, ne costituisce parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere e approvare come risultante dalla nota prot. n. __ del giorno _____.
ART. 3 - RESPONSABILITÀ Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Prof./Dr./Sig. _____, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato. La _____ designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Dr./Sig. _____.	**ART. 3 - RESPONSABILITÀ** Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Prof./Dr./Sig. _____, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato. La _____ designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Dr./Sig. _____.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

ART. 4 - COLLABORAZIONI (se necessario)
Il Responsabile scientifico si avvarrà delle seguenti collaborazioni (interne e/o esterne):
- _____;
- _____;

Tali collaborazioni, necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università.

ART. 5 - DURATA
Il presente contratto ha la durata di _____ anni (mesi) dalla data della sottoscrizione.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento della _____, la _____ si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo di Euro 00.000,00 (_____/__) iva esclusa (o, in alternativa, iva inclusa). Tale importo verrà pagato dalla _____ a fronte di regolari fatture emesse dall'Università, entro 30 gg d.f. (oppure specificare diverso termine), secondo le seguenti modalità di pagamento:
(in soluzione unica al termine del contratto e/o alla stipula oppure in rate stabilendo importi, termini di pagamento e tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività).

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato al presente contratto, specificandone le motivazioni:
Conto Corrente presso UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN Università: IT 74 O 0311168701 000000013137
Codice IBAN DiSPeA: IT 23 V 0311168701 000000020476
Codice IBAN DISCUI: IT 97 W 0311168701 000000020477
Codice IBAN DISTUM: IT 74 X 0311168701 000000020478
Codice IBAN DESP: IT 63 X 0311168701 000000019900

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

ART. 4 - COLLABORAZIONI (se necessario)
Il Responsabile scientifico si avvarrà delle seguenti collaborazioni (interne e/o esterne):
-_____;
-_____;

Tali collaborazioni, necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università.

ART. 5 - DURATA
Il presente contratto ha la durata di _____ anni (mesi) dalla data della sottoscrizione.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento della _____, la _____ si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo di Euro 00.000,00 (_____/__) iva esclusa (o, in alternativa, iva inclusa). Tale importo verrà pagato dalla _____ a fronte di regolari fatture emesse dall'Università, entro 30 gg d.f. (oppure specificare diverso termine), secondo le seguenti modalità di pagamento:
(in soluzione unica al termine del contratto e/o alla stipula oppure in rate stabilendo importi, termini di pagamento e tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività).

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato al presente contratto, specificandone le motivazioni:
Conto Corrente presso UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN Università: IT 74 O 0311168701 000000013137
Codice IBAN DiSPeA: IT 23 V 0311168701 000000020476
Codice IBAN DISCUI: IT 97 W 0311168701 000000020477
Codice IBAN DISTUM: IT 74 X 0311168701 000000020478
Codice IBAN DESP: IT 63 X 0311168701 000000019900

Codice IBAN DIGIUR: IT 40 Y 0311168701 000000019901 Codice IBAN DISB: IT 17 Z 0311168701 000000019902 (per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d'Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717) - Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato: - Nome e Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 – luogo di nascita: Urbino - residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino (PU) – C.F. MCHNTN63P01L500T - qualifica Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Situazione contributiva Università: - INPS sede di Pesaro matricola 5905404034; - INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.	Codice IBAN DIGIUR: IT 40 Y 0311168701 000000019901 Codice IBAN DISB: IT 17 Z 0311168701 000000019902 (per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d'Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717) - Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato: - Nome e Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 – luogo di nascita: Urbino - residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino (PU) – C.F. MCHNTN63P01L500T - qualifica Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Situazione contributiva Università: - INPS sede di Pesaro matricola 5905404034; - INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI I risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto sono di esclusiva proprietà della committente.	**ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI** I risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto sono di esclusiva proprietà della committente.
ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE Background e Sideground Ciascuna parte è e rimane proprietaria esclusiva del background di cui dispone che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario. L'Università già dispone, in particolare, del background relativo a _____. L'Università è proprietaria esclusiva del sideground che non potrà in alcun modo essere utilizzato dall'altra parte committente, salva espressa autorizzazione scritta. Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna clausola del presente contratto comporta in alcun modo la cessione o la concessione da parte dell'Università di alcun diritto sul proprio background o sideground. Foreground Qualora nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto si raggiunga un risultato suscettibile di essere tutelato con il deposito di apposita domanda di privativa: OPZIONE A) titolarità della committente e dell'Università Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente, la titolarità del	**ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE** ~~Background e Sideground~~ Ciascuna parte è e rimane proprietaria esclusiva del background di cui dispone che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario. ~~L'Università già dispone, in particolare, del background relativo a _____.~~ ~~L'Università è proprietaria esclusiva del sideground che non potrà in alcun modo essere utilizzato dall'altra parte committente, salva espressa autorizzazione scritta.~~ ~~Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna clausola del presente contratto comporta in alcun modo la cessione o la concessione da parte dell'Università di alcun diritto sul proprio background o sideground.~~ ~~Foreground~~ ~~Qualora nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto si raggiunga un risultato suscettibile di essere tutelato con il deposito di apposita domanda di privativa:~~ ~~OPZIONE A) titolarità della committente e dell'Università~~ ~~Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente, la titolarità del~~

foreground appartiene congiuntamente della committente e dell'Università nella misura del _____% (____ per cento) per l'Università e nella misura del _____% (___ per cento) per la committente. La committente e l'Università concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di gestione della proprietà industriale, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale. Ciascuna parte potrà attuare autonomamente l'Invenzione, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra parte, purché l'invenzione venga attuata per soli fini di ricerca, sviluppo, didattica e sperimentazione clinica. OPZIONE B) titolarità dell'Università La titolarità del foreground appartiene all'Università, fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti di titolarità. Qualora ne abbia interesse, la committente potrà presentare un'offerta per l'acquisizione o licenza di tali diritti.OPZIONE C) titolarità della committente La titolarità del foreground appartiene alla committente, la quale ne può disporre pienamente e liberamente, fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente. L'Università potrà attuare autonomamente l'invenzione, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione della committente, purché l'invenzione venga attuata per soli fini di ricerca, sviluppo, didattica e sperimentazione clinica. La committente ha la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Dipartimento sarà tenuto nei confronti della committente a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria al deposito delle suddette domande. La committente sarà tenuta a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere indirizzata a: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Settore Ricerca e Terza Missione - Ufficio Terza Missione, Via Valerio, n. 9 - e-mail: terzamissione@uniurb.it La committente riconoscerà all'Università, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito	~~foreground appartiene congiuntamente della committente e dell'Università nella misura del _____% (____ per cento) per l'Università e nella misura del _____% (___ per cento) per la committente.~~ ~~La committente e l'Università concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di gestione della proprietà industriale, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.~~ ~~Ciascuna parte potrà attuare autonomamente l'Invenzione, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra parte, purché l'invenzione venga attuata per soli fini di ricerca, sviluppo, didattica e sperimentazione clinica.~~ ~~OPZIONE B) titolarità dell'Università~~ ~~La titolarità del foreground appartiene all'Università, fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti di titolarità. Qualora ne abbia interesse, la committente potrà presentare un'offerta per l'acquisizione o licenza di tali diritti.~~ ~~OPZIONE C) titolarità della committente~~ ~~La titolarità del foreground appartiene alla committente, la quale ne può disporre pienamente e liberamente, fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della normativa vigente.~~ ~~L'Università potrà attuare autonomamente l'invenzione, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione della committente, purché l'invenzione venga attuata per soli fini di ricerca, sviluppo, didattica e sperimentazione clinica.~~ ~~La committente ha la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Dipartimento sarà tenuto nei confronti della committente a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria al deposito delle suddette domande.~~ ~~La committente sarà tenuta a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere indirizzata a: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Settore Ricerca e Terza Missione - Ufficio Terza Missione, Via Valerio, n. 9 - e-mail: terzamissione@uniurb.it~~ ~~La committente riconoscerà all'Università, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito~~

di brevetto, un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente: ☐ una somma di € __ + IVA, pari al ____% (____ per cento) del corrispettivo indicato all'art. 6, all'atto del deposito della domanda di brevetto e una somma di € ___ + IVA, pari al ____% (____ per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della prima concessione del brevetto in ordine temporale; ☐ una royalty pari al _____% (___ per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dalla committente e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l'intera durata della stessa, con le seguenti modalità: _____ _____; ☐ altro (specificare).	~~di brevetto, un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:~~ ~~☐ una somma di € __ + IVA, pari al ____% (____ per cento) del corrispettivo indicato all'art. 6, all'atto del deposito della domanda di brevetto e una somma di € ___ + IVA, pari al ____% (____ per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della prima concessione del brevetto in ordine temporale;~~ ~~☐ una royalty pari al _____% (___ per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dalla committente e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l'intera durata della stessa, con le seguenti modalità:~~ ~~_____~~ ~~_____;~~ ~~☐ altro (specificare).~~ **Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito della ricerca e/o consulenza di cui al presente contratto venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente.** **Nel caso in cui nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un bene immateriale proteggibile secondo le vigenti norme della proprietà industriale le parti definiranno in buona fede un ulteriore contratto in cui verranno normati i rispettivi diritti.**
ART. 10 - PUBBLICAZIONI L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni dell'attività di ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte, previa trasmissione in via riservata alla committente della copia dell'atto di divulgazione proposto. La committente entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà la facoltà di: -comunicare per iscritto alla parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali e che, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi; -richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a	**ART. 10 – PUBBLICAZIONI** L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni dell'attività di ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte, previa trasmissione in via riservata alla committente della copia dell'atto di divulgazione proposto. La committente entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà la facoltà di: -comunicare per iscritto alla parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali e che, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi; -richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a

consentire il deposito di una domanda di privativa; -confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La committente comunicherà per iscritto all'Università le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove le parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati. Decorsi due anni (o il diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto, l'Università potrà comunque pubblicare o divulgare detti risultati anche in assenza di autorizzazione. Nel caso di pubblicazione da parte della committente dei risultati della ricerca, questa si impegna a citare espressamente l'Università e ad acquisire preventivamente da quest'ultima l'assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.	consentire il deposito di una domanda di privativa; -confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La committente comunicherà per iscritto all'Università le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove le parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati. Decorsi due anni (o il diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto, l'Università potrà comunque pubblicare o divulgare detti risultati anche in assenza di autorizzazione. Nel caso di pubblicazione da parte della committente dei risultati della ricerca, questa si impegna a citare espressamente l'Università e ad acquisire preventivamente da quest'ultima l'assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.
ART. 11 - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ Le informazioni chiaramente dichiarate per iscritto come "informazioni confidenziali" dalle parti sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a: - far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; - non rendere note in tutto o in parte a soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni; - restituire le informazioni all'altra parte, su richiesta della medesima; - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, proteggendo l'accesso e limitandolo al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte le informazioni, salvo espresso consenso scritto della parte che ne abbia diritto. L'impegno alla confidenzialità sarà vincolante per le parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle parti. Le parti si impegnano altresì a:	**ART. 11 - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ** Le informazioni chiaramente dichiarate per iscritto come "informazioni confidenziali" dalle parti sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a: - far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; - non rendere note in tutto o in parte a soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni; - restituire le informazioni all'altra parte, su richiesta della medesima; - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, proteggendo l'accesso e limitandolo al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte le informazioni, salvo espresso consenso scritto della parte che ne abbia diritto. L'impegno alla confidenzialità sarà vincolante per le parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle parti. Le parti si impegnano altresì a:

-conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto; - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Le parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.	-conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto; - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Le parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI La _____ consentirà al personale dell'Università, incaricato di seguire la _____, il libero accesso _____ al suo svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.	**ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI** La _____ consentirà al personale dell'Università, incaricato di seguire la _____, il libero accesso _____ al suo svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.
ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della _____, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la _____. La _____ esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto.	**ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA** Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della _____, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la _____. La _____ esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto.
ART. 14 - SICUREZZA Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico	**ART. 14 - SICUREZZA** Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico

81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.	81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.
ART. 15 - RISOLUZIONE Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Università potrà utilizzare i risultati della _____ fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto, fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.	**~~ART. 15 – RISOLUZIONE~~** ~~Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Università potrà utilizzare i risultati della _____ fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto, fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.~~
ART. 16 - RECESSO Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso andrà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Dipartimento oppure a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso della parte committente, questa rimborserà all'Università le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso e pagherà il compenso per l'attività di ricerca svolta.	**ART. ~~16~~15 - RECESSO** Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso andrà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Dipartimento oppure a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso ~~della parte committente~~ di una parte, questa rimborserà ~~all'Università~~ all'altra le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso e pagherà il compenso per l'attività di ricerca svolta.
ART. 17 - PROROGA Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l'Università ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il _____ si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare _____.	**ART. ~~17~~16 - PROROGA** Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l'Università ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il _____ si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare _____.
ART. 18 - MODIFICHE Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.	**ART. ~~18~~17 - MODIFICHE** Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione. (Se stipulato tra Enti pubblici il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. e int.) Le spese di bollo sono a carico di _____. (quando previste).	**ART. ~~19~~18 - SPESE CONTRATTUALI** Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione. (Se stipulato tra Enti pubblici il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. e int.) Le spese di bollo sono a carico di _____. (quando previste).
ART.20 - CONTROVERSIE Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.	**ART.~~20~~19 - CONTROVERSIE** Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di ~~Urbino~~_____.
ART.21 - PRIVACY Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.	**ART.~~21~~20 - PRIVACY** Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
ART. 22 - ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO (solo nel caso di borse di studio) _____ è consapevole del fatto che l'Università attiverà, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, n. _____ borse di studio utilizzando una quota parte (€ _____,00) del corrispettivo previsto dal presente contratto. Si dà atto, inoltre, che sono a carico dell'Università di Urbino tutte le procedure inerenti alla pubblicazione dei bandi e all'espletamento delle procedure selettive relative alle borse di studio di cui al precedente capoverso. Letto, approvato e sottoscritto Urbino, PER LA _____: Il Rappresentante legale	**ART. ~~22~~21 - ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO** (solo nel caso di borse di studio) _____ è consapevole del fatto che l'Università attiverà, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, n. _____ borse di studio utilizzando una quota parte (€ _____,00) del corrispettivo previsto dal presente contratto. Si dà atto, inoltre, che sono a carico dell'Università di Urbino tutte le procedure inerenti alla pubblicazione dei bandi e all'espletamento delle procedure selettive relative alle borse di studio di cui al precedente capoverso. Letto, approvato e sottoscritto Urbino, PER LA _____: Il Rappresentante legale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Dipartimento di _____: Il Direttore	PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Dipartimento di _____: Il Direttore